

Legge regionale Umbria 9 aprile 2015 n. 12
Testo unico in materia di agricoltura.

TITOLO VIII

Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali

Art. 137 *Disposizioni generali.*

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne. La Regione, in particolare:

- a) tutela, qualifica e valorizza le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorisce il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;
- c) favorisce la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorisce le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;
- e) recupera il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostiene e incentiva le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;
- g) promuove la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorisce lo sviluppo agricolo e forestale;
- i) avvicina le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;
- j) favorisce la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

2. La Regione altresì riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

Sezione II

Disciplina delle fattorie didattiche

Articolo 146 *Attività di fattoria didattica.*

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

- a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;
- b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 149, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all'articolo 150, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all'articolo 151 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell'articolo 161.

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all'articolo 149, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all'articolo 140, comma 4.

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

Articolo 147 *Locali e strutture per attività di fattoria didattica.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala

ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla *L.R. n. 13/2013*.

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 141, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisorie rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

Articolo 148 *Norme igienico-sanitarie.*

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

Articolo 149 *Operatori di fattoria didattica.*

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio

dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

Articolo 150 *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. Ai fini di cui all'articolo 146, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica.
2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 146, 147 e 148.
3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.
4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.
5. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 151 *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 150, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.
2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:
 - a) denominazione commerciale della fattoria didattica;
 - b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
 - c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
 - d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;
 - e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.
3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.
4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 152 *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell'articolo 146, comma 2.
2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.
3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

Sezione III

Agricoltura sociale e disciplina delle fattorie sociali

Articolo 153 *Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale.*

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall'*articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155* (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della *legge 13 giugno 2005, n. 118*), e i soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328* (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del Codice civile e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 155, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio

delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all'articolo 156, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 157 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 161.

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4 marzo 2003, n. 4](#) (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

Articolo 154 *Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali.*

1. Per le attività di fattoria didattica sono utilizzati gli edifici che rientrano nella disponibilità dell'impresa agricola come previsto dall'[articolo 91, comma 9 della L.R. 1/2015](#).

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico - edilizia vigente.

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) (Attuazione dell'[articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dal Capo I del Titolo V del presente Testo unico.

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all'articolo 140, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 153 e gli operatori di cui all'articolo 155.

Articolo 155 *Operatori socio-sanitari di fattorie sociali.*

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del [Reg. reg. 4/2003](#).

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all'[articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all'articolo 153, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

Articolo 156 *Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. Ai fini di cui all'articolo 153, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta alla Struttura regionale competente istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale.

2. La Struttura regionale di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 153 e 154.

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera h), definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 157 *Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 156, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) denominazione commerciale della fattoria sociale;
- b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;
- c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;
- d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;
- e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera i), definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale termine, su richiesta dell'interessato da presentare alla Struttura regionale competente, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

Articolo 158 *Riserva di denominazione.*

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell'articolo 153, comma 3.

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera k), definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

Articolo 159 *Interventi di sostegno.*

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

- a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;
- b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli *articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10* (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'*articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114* (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'*articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*).

Sezione IV

Norme comuni

Articolo 160 *Disposizioni comuni.*

1. Non possono esercitare le attività di cui al presente Titolo, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 6, comma 1, della L. 96/2006*.

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall'*articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

3. Ai sensi dell'*articolo 13 della L.R. 8/2011*, le procedure di cui al presente Titolo utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

Articolo 161 *Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività.*

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 144, 151 e 157, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'*articolo 19, della L. 241/1990* e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

Articolo 162 *Attività di studio, promozione e formazione.*

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dal presente Titolo e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dal presente Titolo;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dal presente Titolo.

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dal presente Titolo.

Articolo 163 *Norme regolamentari.*

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 138, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 153, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 139, comma 3, e 154, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell'articolo 140, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell'articolo 140, comma 6;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell'articolo 140, comma 7;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 142, comma 1, e 148, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell'articolo 142, comma 5;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5;

i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, 151, comma 3, e 157, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all'articolo 145, comma 3;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 145, comma 4, 152, comma 3 e 158, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell'articolo 149, comma 4;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell'articolo 161, comma 1;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell'articolo 164, comma 4;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all'articolo 153, comma 2, lettere a) e b), ai sensi del medesimo articolo 153, comma 6.

Articolo 164 *Vigilanza e controllo.*

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dal presente Titolo è attribuita alle unioni di comuni, secondo quanto previsto dalla [L.R. 13/2013](#).

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

3. Le unioni di comuni trasmettono alla Struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

4. Il regolamento attuativo di cui all'articolo 163, comma 1, lettera n), definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

Articolo 165 *Sanzioni amministrative.*

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all'articolo 161, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 138, comma 2, 146, comma 2, e 153, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 145, 152 e 158, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all'articolo 161 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all'articolo 140, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 143, comma 4, 150, comma 4 e 156, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 140, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 138, comma 3, 149, comma 2, e 155, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all'articolo 161, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all'articolo 161, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.
10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale) e alla [L.R. 15/1983](#).